

# **Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e di modifica ed integrazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334**

Edoardo Galatola

Sindar s.r.l. Lodi, Corso Archinti 35, 26900 Lodi

+39-0371-549200 fax +39 0371-549201

E-mail [sindar@sindar.it](mailto:sindar@sindar.it) Sito [www.sindar.it](http://www.sindar.it)

Lo schema di decreto legislativo recante modifica del D.Lgs. 334/99 (cosiddetta Direttiva Seveso II) è basato essenzialmente su:

- definizione delle modifiche necessarie per recepire la direttiva 2003/105/CE, che ha modificato la direttiva 96/82/CE
- correzioni volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione avviata per non conforme recepimento della direttiva 96/82/CE.
- Correzione di errori presenti nella precedente stesura normativa

L'impianto del D.Lgs. 334/99 non viene pertanto modificato, neanche per le specificità della normativa nazionale quali l'art. 5 (definizione delle classi 5 comma 3 e 5 comma 2), gli Allegati A e B, le deleghe alle Regioni, etc.

Di seguito si riportano in estrema sintesi le principali modifiche previste.

## **Ampliamento del campo di applicazione del decreto**

- Risultano inclusi gli impianti di smaltimento degli sterili che trattano le sostanze dell'allegato I e le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico dei minerali che comportano l'impiego delle stesse sostanze pericolose di cui all'allegato I.
- Sono individuate un maggior numero di sostanze cancerogene, (con aumento delle relative quantità limite, ma non si modifica il limite delle 5 comma 3), è prevista la riduzione delle quantità limite per le sostanze pericolose per l'ambiente ed una nuova definizione per le sostanze esplosive ed i nitrati d'ammonio e potassio.
- vengono uniformati i limiti per i prodotti petroliferi (e di conseguenza aumentati i limiti per i gasoli mentre sono ridotti per le benzine)

## **Estensione dei processi di partecipazione e informazione**

- È prevista la partecipazione al processo di adozione della pianificazione d'emergenza dei soggetti interessati prevedendo la consultazione anche dei lavoratori delle imprese subappaltatrici,
- Viene inoltre rafforzato il diritto della popolazione interessata all'informazione sulle misure di sicurezza che prevede debbano essere fornite regolarmente e nella forma più idonea

## **Maggiore rilevanza attribuita alla Pianificazione del territorio**

- La Pianificazione urbanistica (individuata sotto il titolo Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione) viene indicata come un secondo sovrordinato livello di gestione del rischio di incidenti nelle aree interessate dagli stabilimenti "Seveso"
- Sono introdotte nuove categorie di elementi vulnerabili (es. vie di trasporto)
- È prevista l'emanazione di Linee Guida per la Pianificazione d'area vasta (si intuisce su scala provinciale)

### **Procedure di valutazione e controllo**

- Sono introdotte ulteriori modifiche ad alcune delle disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza e le misure di controllo al fine di superare i rilievi precedentemente formulati dalla Commissione Europea

### **Ulteriori modifiche**

- È previsto un ruolo specifico per i Comandi provinciali dei VVF
- Viene esteso l'obbligo di PEE per gli art. 6
- Viene abolita la Perizia giurata
- È previsto l'obbligo di scambio delle informazioni e coordinamento per gli stabilimenti in cui risulti significativo l'effetto domino

### **Tempistiche previste a partire dalla data di entrata in vigore del decreto**

- Dalla pubblicazione del Decreto i gestori degli stabilimenti entro 3 mesi inviano notifica, scheda di informazione alla popolazione, attuano il Sistema di Gestione della Sicurezza e predispongono il Piano di emergenza Interno
- Entro un anno inviano il Rapporto di Sicurezza di cui all'articolo 8 e le informazioni di cui all'articolo 11 comma 4 (informazioni per il PEE)